



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio scolastico regionale per il Molise
Direzione regionale



**Ai Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della Regione**

**Alle famiglie
per il tramite dei Dirigenti scolastici**

All'ordine dei medici Regione Molise

All'Albo

Oggetto: Legge Regione Molise 30 maggio 2025, n. 6 - Semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica. Abolizione del certificato medico per assenza scolastica.

Si rende noto che la Regione Molise con la Legge n.6 del 30 maggio 2025 ha stabilito **“che nel territorio della Regione Molise *cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola dopo un’assenza per malattia per più di cinque giorni.***

L’obbligo di presentazione della certificazione di cui all’articolo 42, sesto comma, del DPR n. 1518/1967 rimane se:

- a) i certificati sono richiesti da misure di profilassi previste a livello nazionale o locale per esigenze di sanità pubblica;*
- b) i soggetti richiedenti (le famiglie) sono tenuti alla presentazione delle certificazioni stesse in altre Regioni.*

Le famiglie, quindi, non sono obbligate a presentare il certificato medico per la riammissione a scuola per un periodo superiore a giorni cinque: gli alunni quindi vanno riammessi a scuola senza alcuna specifica richiesta, fatte salve le eccezioni sopra indicate.

Tuttavia, le stesse famiglie potrebbero voler documentare le assenze per malattia degli studenti per evitare di superare il massimo del monte ore di assenza consentito per la validità dell’anno scolastico (25% dell’orario scolastico su base annuale). In questo caso gli Istituti, pur non essendo obbligati ad acquisire certificati medici di riammissione a scuola, sono tenuti ad accettare documentazione medica che attesti la presenza di una patologia tale da aver impedito la frequenza a scuola per un periodo di tempo, anche rilevante.

Se l'allievo si è assentato lungamente per motivi di salute, la famiglia può certamente provarlo mediante, ad esempio, esibizione di richiesta di esami clinici, referti di specialisti ecc.

Si ritiene, dunque, da un lato che la scuola debba comunque acquisire documentazione a supporto delle assenze al fine di applicare la deroga al monte ore massimo di assenze consentito, indipendentemente dall'entrata in vigore della legge regionale in oggetto.

**La Dirigente titolare
Maria Chimisso**